

Roma, 11 marzo 2024

Fondo di solidarietà comunale 2024

Nota di approfondimento

Sommario

Premessa	1
La composizione del FSC 2024	2
<i>La componente ordinaria</i>	4
<i>La componente ristorativa</i>	6
Le integrazioni di risorse nel FSC 2024	7
Ulteriori assegnazioni	10
Lo schema FSC 2024 per i Comuni delle RSO e Isole	12

Premessa

Il Fondo di solidarietà comunale 2024 riflette i contenuti tecnici delle revisioni intervenute sui fabbisogni e sulle capacità fiscali standard, condivise in sede tecnica anche da ANCI-IFEL presso la Commissione Tecnica dei Fabbisogni Standard (CTFS).

Come più volte osservato, la parte ordinaria del Fondo è alimentata esclusivamente tramite un meccanismo *orizzontale*, ovvero dalla trattenuta sull'IMU di spettanza comunale (2,8 miliardi di euro), mitigato nel periodo 2020-2024 dal reintegro delle risorse riassegnate al comparto per il venir meno del taglio da decreto legge n.66/2014 (560 milioni). Tra il 2025 e il 2030 si stima che lo sbilancio da perequazione porti ad un travaso di risorse interno al comparto di almeno 650 milioni di euro, rendendo il **sistema perequativo insostenibile senza l'inserimento di risorse statali non vincolate** nel fondo stesso.

ANCI e IFEL non hanno dunque ritenuto di condividere il riparto 2024, considerando essenziale che, anche in sede tecnica, siano realizzate metodologie per la valutazione del valore monetario complessivo dei fabbisogni standard e della dimensione di nuovi fabbisogni emergenti. Le metodologie di calcolo dei fabbisogni e del FSC, infatti, non considerano **il difficile contesto socioeconomico** nel quale operano queste scelte:

- la **crisi energetica ed il lascito dell'impennata inflazionistica del 2022-23** (uno scalino pari a quasi il 15%), che incidono pesantemente sulla capacità di ampie fasce di enti locali di assicurare gli equilibri correnti e di far fronte agli importanti impegni connessi all'attuazione del PNRR;
- la **ripresa dei rinnovi del CCNL del comparto**, che ha visto dal 2019 la sigla di tre contratti con un maggior onere per oltre 1,5 miliardi di euro, interamente a carico dei bilanci dei Comuni;
- la **progressione tecnica della perequazione**, con l'aumento del 5% annuo delle percentuali di risorse perequate e monte complessivo, che comporta a legislazione

vigente un travaso di risorse all'interno del comparto di 100-150 milioni di euro incrementali all'anno, per un totale di 650 milioni di euro tra il 2025 e il 2030;

- la reintroduzione di **nuovi tagli alle risorse comunali** pari a circa 900 milioni di euro in 5 anni (2024-28), tenendo anche conto dell'accordo sulla regolazione finale dell'utilizzo dei fondi Covid, che ha permesso di mantenere a favore dei Comuni un contributo di circa 200 milioni di euro in quattro anni, somme che altrimenti sarebbero state destinate al bilancio dello Stato.

Tra gli elementi istituzionali che incideranno sul federalismo fiscale comunale, già a partire dal 2025, va certamente considerata la sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, che ha determinato una separazione tra le componenti "ordinarie" del Fondo e le risorse aggiuntive vincolate per il potenziamento dei servizi di rilevanza sociale (Servizi sociali, asili nido, trasporto scolastico studenti con disabilità). Queste risorse aggiuntive, vincolate alla realizzazione di nuovi servizi, sono scorporate dal FSC e inserite nel nuovo "Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi". La norma agisce a parità di risorse complessivamente assegnate al comparto. Tali risorse rientreranno nel perimetro del FSC tra il 2029 e il 2031, dopo il raggiungimento a regime delle erogazioni aggiuntive e vincolate, per concorrere al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), nei rispettivi campi di attività.

Al fine di far fronte alle problematiche fin qui esposte, che i Comuni già sostengono da qualche anno e il cui impatto non andrà certo diminuendo in prospettiva, ANCI e IFEL hanno proposto, in maniera costante e sollecita, l'introduzione di una quota verticale nel FSC progressivamente crescente, pari a 750 mln. di euro a regime dal 2030. Tale integrazione, finalizzata a compensare parzialmente gli effetti incrementali delle percentuali perequative dal 2024 al 2030, gli aumenti contrattuali e gli effetti dell'inflazione su contratti di servizio e acquisti di beni e servizi, sarebbe articolata in importi annuali crescenti: 250 mln. nel 2024, 300 mln. nel 2025, 350 mln. nel 2026, 500 mln. nel 2027, fino a raggiungere 750 mln.

Lo schema pubblicato nell'Area riservata del sito IFEL comprende, oltre alla formazione degli importi a titolo di FSC, che riportiamo nell'ultima sezione del presente documento per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Isole, anche le altre principali assegnazioni di parte corrente (fondo integrativo IMU-Tasi, fondo IMU agricola, fondo uffici giudiziari, ecc.).

Per una migliore comprensione delle tabelle si raccomanda la lettura della presente nota, unitamente alle note esplicative che corredano ciascun quadro. In caso di smarrimento delle credenziali di accesso all'Area riservata, si prega di richiederle esclusivamente all'indirizzo info@fondazioneifel.it.

La composizione del FSC 2024

Gli importi riferiti al FSC 2024 sono determinati a partire dalle somme attribuite per l'anno 2023 con il DPCM del 13 giugno 2023 e i relativi allegati. All'importo di partenza, pari a 2.372 milioni di euro, sono state applicate le variazioni di legge intervenute per il 2024. Si tratta, nello specifico, del reintegro dell'accantonamento contabile, pari a 7 milioni di euro, che riassegna agli enti l'importo trattenuto nel 2023 e utilizzato per riconoscere un'integrazione FSC derivante da rettifica puntuale a beneficio di alcuni enti.

Ai fini del calcolo FSC 2024 la dotazione finale è ulteriormente incrementata dei seguenti importi, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 792 a 794 della legge n. 178/2020:

- **3.817,9 milioni di euro** a titolo di rimborso relativo alle agevolazioni ed esenzioni IMU e TASI disposte dalla legge di stabilità 2016. Per tali ristori la quantificazione per il singolo ente corrisponde all'importo già riconosciuto nel periodo 2016-2023;
- **4,9 milioni di euro** a titolo di assegnazioni a favore di pochi comuni oggetto di rettifiche puntuali intervenute tra il 2018 e il 2022. Si tratta di risorse che ristorano gli enti a seguito delle correzioni apportate sui gettiti standard e su alcuni dei principali ristori IMU-Tasi;
- **5,5 milioni di euro** quale integrazione FSC da destinarsi ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (articolo 1, comma 449 lettera d-ter della legge n. 232/2016) che, dopo l'applicazione dei criteri di riparto del fondo, presentavano un valore negativo della dotazione;
- **405,923 milioni di euro** a titolo di incremento della dotazione FSC per l'anno 2024 finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali per le Regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna (articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies della legge n. 232/2016);
- **560 milioni di euro** quale reintegro finale della riduzione di risorse disposta con il decreto legge n.66/2014 non più applicata, secondo la stessa previsione normativa, a partire dal 2019 (articolo 1, comma 449, lettera d-quater della legge n. 232/2016).

La dotazione finale FSC per l'anno 2024 è dunque pari a **7.166,5 milioni di euro**:

	RSO	RSS	Totale
FSC 2023	1.899,2	466,1	2.365,3
<i>Variazioni di legge</i>	6,3	0,7	7,0
<i>Quota ristorativa IMU-TASI</i>	3.570,5	247,3	3.817,9
<i>Rettifiche puntuali</i>	4,7	0,2	4,9
<i>Incremento FSC comuni sotto 5mila ab.</i>	5,1	0,4	5,5
<i>Integrazione Servizi sociali (RSO + Isole)</i>	345,9	60,0	405,9
<i>Reintegro finale d.l. 66/2014</i>	499,8	60,2	560,0
FSC 2024	6.331,5	835,0	7.166,5

In merito all'attribuzione delle quote spettanti, il Ministero dell'Interno provvederà a erogare gli importi a titolo di FSC per l'anno 2024 in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2024, di cui la prima pari al 66 per cento e, comunque, nei limiti della disponibilità di cassa del pertinente capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

Per quanto riguarda invece la modalità di alimentazione, l'Agenzia delle entrate procederà alla trattenuta degli importi dovuti dai Comuni per l'alimentazione del Fondo, in due rate di pari importo in relazione alle scadenze fiscali di giugno e dicembre 2024 relative al versamento dell'IMU.

Si precisa tuttavia che, per effetto di alcune misure finanziarie che intervengono nell'anno in corso¹, su questi importi inciderà il concorso netto alla finanza pubblica

¹ Si tratta nello specifico dei tagli alle risorse di cui al comma 853 della legge n.178/2020, come modificato all'art. 6-ter del decreto legge n.132/2023 e di cui ai commi 533 e ss. della Legge 213/2023, come modificati dall'art.3, comma decies del decreto legge n. 215/2023, nonché delle disposizioni di cui al

posto a carico del comparto comunale: i comuni dovranno accertare, infatti, l'intero importo dell'entrata FSC 2024, ma riscuoteranno dallo Stato una cifra decurtata in ragione delle richiamate regolazioni finanziarie.

La componente ordinaria

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce, nella sua **componente cosiddetta tradizionale** alimentata con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni, il canale attraverso il quale le risorse del comparto comunale sono distribuite sulla base di criteri compensativi, vale a dire rispetto all'allocazione storica delle risorse e, a partire dal 2015, anche sulla base di criteri perequativi, come differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard.

In riferimento a quest'ultimo criterio, nel 2024 l'attribuzione delle risorse segue gli stessi criteri di riparto utilizzati a partire dal 2020, con una percentuale di risorse distribuite sulla base di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1 del decreto-legge n. 124 del 2019². L'effetto perequativo 2024, incrementale rispetto al 2023, non è esclusivamente determinato dall'avanzamento della perequazione, in accordo con quanto previsto dal decreto-legge n. 124/2019, all'art. 57, ma è condizionato altresì dall'aggiornamento dei criteri perequativi, in particolare dalle modifiche su capacità fiscali e fabbisogni standard. Nel 2024 tali variazioni riflettono:

1. l'aumento del *target* perequativo, considerato al 75% dell'ammontare della capacità fiscale standard e pari a 14,2 miliardi di euro (70% nel 2023);
2. l'incremento della percentuale di applicazione della componente perequativa, pari al 70% per un ammontare di 1,3 miliardi di euro (65% nel 2023);
3. l'aggiornamento della popolazione residente al 31/12/2022³;
4. l'aggiornamento dei fabbisogni standard, approvati dalla CTFSS nella seduta del 23 ottobre 2023, la cui base dati è stata adeguata all'annualità 2021 e per i quali si segnalano le seguenti modifiche intervenute:
 - a. per le Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo e Polizia Locale è stato definito un nuovo modello econometrico basato sull'utilizzo di dati panel, in continuità con gli aggiornamenti metodologici effettuati negli anni precedenti per le funzioni Sociale, Viabilità e Territorio, Rifiuti, Asili nido e Istruzione pubblica;
 - b. un nuovo peso nella definizione del fabbisogno complessivo per la Funzione generale di amministrazione, gestione e controllo, finora considerato al 70%⁴ e ora valutata pari al 90,86%. Al fine di raggiungere tale valore nel 2028, si è deciso di procedere ad un'applicazione graduale secondo la seguente progressione: 74% nel 2024; 78% nel 2025; 82% nel 2026; 86% nel 2027 e 90,86% del 2028;

decreto 8 febbraio 2024 del Ministero dell'Interno, inerente al conguaglio finale delle risorse Covid-19 assegnate agli enti locali nel periodo 2020-2022.

² Si ricorda che la riformulazione della lettera c), comma 449 della legge di bilancio 2017 consente una ripresa più graduale – ma al tempo stesso più incisiva – del percorso di perequazione delle risorse avviato dal 2015. Il comma 1 ha riformato il percorso in un ulteriore arco decennale, disponendo due tipi di progressione annuale: un aumento del 5% annuo della quota FSC perequata e un aumento del 5% annuo delle risorse complessive oggetto di perequazione (il cd "target perequativo"), che arriverà al 100% della capacità fiscale del comparto (circa 19 mld.) nel 2030.

³ Si tratta in realtà del dato disponibile al momento della definizione delle somme FSC 2024, quindi parziale e non definitivo.

⁴ Percentuale prevista dal D.Lgs. 216/2010 in relazione all'identificazione provvisoria delle funzioni fondamentali. A partire dal 2013, le funzioni fondamentali sono state identificate in modo definitivo dall'art. 19 del decreto legge n.95/2012, rendendo necessaria anche una revisione della quota della spesa dell'amministrazione a supporto delle funzioni fondamentali.

5. l'aggiornamento all'anno 2021 della base dati utilizzata ai fini della stima della capacità fiscale 2024, effettuato in coerenza con i criteri di stima di cui alla Nota metodologica approvata dalla CTFS nella seduta del 27 febbraio 2023, che ha riguardato nello specifico:
- a. la stima del gettito standard IMU, i cui valori sono aggiornati con la variazione intervenuta tra l'anno 2019 e il 2021 della base imponibile dei fabbricati diversi dall'abitazione principale (e dai fabbricati D), derivata dalle risultanze catastali. Prudenzialmente il tasso di variazione stimato della base imponibile IMU viene considerato nella misura ridotta del 50%;
 - b. il gettito dell'addizionale comunale, standardizzato applicando l'aliquota dello 0,4% alla base imponibile desumibile dalle dichiarazioni dei redditi IRPEF relative all'anno d'imposta 2021;
 - c. l'aggiornamento a dati 2021 della capacità fiscale residuale (CFR), vale a dire del gettito standardizzato relativo alle entrate tributarie "minori" e ad alcune entrate extra-tributarie, stimata applicando la metodologia approvata dalla CTFS nella seduta del 27 febbraio 2023⁵. La transizione graduale prevista per la nuova componente residuale è determinata, per il Fondo 2024, come media ponderata tra la nuova stima del 2023 (considerata al 67%) e il valore precedente (pari al 33%).

Si ricorda inoltre che, a decorrere dal 2021, si effettua anche la neutralizzazione completa degli effetti generati dalla componente "rifiuti", secondo quanto deciso con parere unanime dalla CTFS nella seduta del 13 ottobre 2020. La metodologia applicata prevede che tale funzione venga esclusa dalla composizione del coefficiente di riparto sia dei fabbisogni standard sia delle capacità fiscali.

Sempre nell'ambito degli effetti dovuti alla perequazione sono da ricomprendere i due correttivi previsti a partire dal 2017 (legge n. 232/2016), finalizzati a limitare le variazioni nelle attribuzioni determinatesi, fra un anno e l'altro, per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi. A questo proposito si ricorda che:

1. il correttivo previsto dal comma 450 redistribuisce le risorse prelevate ai comuni che presentano un incremento superiore al +4% in termini di risorse storiche (1.354 enti nel 2024), a favore degli enti che hanno registrato una riduzione superiore al -4% (298 enti). Per l'anno 2024 le risorse così redistribute ammontano a 17,1 milioni di euro. L'effetto complessivo è nullo a livello di comparto;
2. il correttivo previsto dal comma 449 d-bis) ripartisce un fondo di 25 milioni di euro a favore di alcuni comuni (2.496 enti nel 2024) che, per effetto della sola perequazione, presentano variazioni negative rispetto al 2023, anche dopo l'applicazione del primo correttivo. Gli importi sono determinati in misura proporzionale rispetto ai differenziali negativi⁶.

⁵ Per questa componente le modifiche hanno riguardato:

- a. una nuova definizione della variabile reddituale, ora individuata come differenza tra reddito complessivo IRPEF e imposta IRPEF pagata (reddito disponibile);
- b. una diversa definizione della classe demografica, in relazione alla quale viene calcolata la media della variabile reddituale pro-capite, ora definita in base alla fascia di popolazione del comune e alla sua appartenenza geografica (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, e Sud). Nel precedente modello veniva attribuito il reddito pro capite medio calcolato con riferimento alla sola classe demografica di appartenenza;
- c. la standardizzazione separata dei proventi da mense scolastiche, assicurando un adeguato bilanciamento tra la capacità fiscale e il corrispondente fabbisogno, al fine di evitare effetti distorsivi sul riparto.

⁶ In merito a questa integrazione, si ricorda che il co. 449 (lett. d-bis) della legge 232/2016 prevedeva l'indisponibilità, a decorrere dal 2022, del correttivo di 25 mln, in quanto ne stabiliva la vigenza fino al 2021. A fronte delle riserve sollevate e della modifica normativa presentata dall'ANCI, con la previsione

La dotazione complessiva della componente ordinaria è così ripartita:

- per i **comuni delle RSO**, la prima quota di **1.906 milioni di euro** è distinta in:
 - **564,1 mln di euro** (30%) ripartiti secondo il criterio della compensazione delle risorse storiche;
 - **1.341,3 mln di euro** (70%), distribuiti in base alla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, comprensivi del richiamato correttivo che assegna 25 mln. di euro alle variazioni negative dovute al meccanismo perequativo⁷;
- per i comuni della Regione Siciliana e della Sardegna la dotazione ammonta a **467 milioni di euro** e segue il criterio di compensazione delle risorse storiche.

La tabella seguente riassume le quantità menzionate (in mln. di euro).

	RSO	RSS	Totale
FSC 2024 – componente tradizionale	1.905,4	466,9	2.372,3
<i>FSC storico</i>	564,1	466,9	1.031,0
<i>FSC perequato</i>	1.316,3	0	1.316,3
<i>Integrazione perequativa</i>	25,0	0	25,0

La componente ristorativa

Con riferimento alla quota ristorativa pari a **3.817,9 milioni di euro**, prevista dall'articolo 1, comma 449 – lettera a) della legge n. 232 del 2016 e relativa alla compensazione del minor gettito afferente alle agevolazioni IMU/TASI disposte dalla legge di stabilità 2016, è utile precisare che a partire dal 2020 non sono più inclusi i ristori per la TASI dovuta dagli inquilini.

Con l'unificazione IMU-Tasi, infatti, tale regime viene abolito in quanto l'intero carico fiscale delle case concesse in affitto ritorna in capo al solo proprietario. Il ristoro, pari a complessivi 14,2 mln. di euro, coinvolgeva oltre 3.000 Comuni, il cui FSC viene ora decurtato di pari importo con una variazione compensativa del maggior gettito da nuova IMU. Questi enti, cui si applica ora la riduzione del FSC, contabilizzeranno un maggior gettito da nuova IMU di pari importo, con effetti neutrali sull'ammontare delle risorse disponibili.

Relativamente alle restanti fattispecie oggetto di ristoro si conferma l'importo assegnato a ciascun ente e riassunto per completezza nella tabella sottostante⁸:

- esenzione Tasi dell'abitazione principale non “di lusso” (cat. Catastali A1, A8, A9);

di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legge n.228/2021 si è inteso stabilizzare il correttivo di carattere integrativo già operante negli anni precedenti.

⁷ Il peso effettivo delle risorse FSC perequate è determinato anche dalla percentuale applicata del cosiddetto *target*, ovvero dalla quota della capacità fiscale del comparto oggetto di perequazione. Per il 2024 l'effettiva portata della perequazione corrisponde, dunque, al 52,5% (la quota perequativa del 70% considerata per il 75% del montante), a fronte del 47,5% distribuito secondo i criteri storici. L'incidenza complessiva della perequazione seguirà la seguente progressione:

Anno	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Quota FSC	52,5%	60,0%	68,0%	76,5%	85,5%	95,0%	100,0%
effettivamente perequata	(70%*75%)	(75%*80%)	(80%*85%)	(85%*90%)	(90%*95%)	(95%*100%)	(100%*100%)

⁸ Per un approfondimento del tema si rimanda alla lettura della Nota IFEL del 7 aprile 2016 disponibile al seguente indirizzo internet https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/415_f27fef4f2e7393ad9eba4a59ab332306.

- agevolazioni per abitazioni locatate a canone concordato (25% di IMU e Tasi);
- agevolazioni per abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti di primo grado (50% della base imponibile);
- estensione delle assimilazioni "abitazione principale" alle abitazioni di proprietà degli IACP/ATER considerate "alloggio sociale";
- esenzione IMU dei terreni agricoli condotti direttamente da agricoltori professionali;
- contributo per gettito TASI abitazione principale riscosso nel 2015 se inferiore al gettito stimato ad aliquota dell'1‰.

	RSO	RSS	Totale
FSC 2024 - componente ristorativa	3.570,5	247,3	3.817,9
<i>Abolizione TASI abitazione principale</i>	3.277,3	216,7	3.494,0
<i>Agevolazioni locazioni, canone concordato e comodati</i>	122,0	5,6	127,5
<i>Abolizione ristoro TASI Inquilini</i>	-13,4	-0,7	-14,2
<i>Agevolazione IMU terreni</i>	134,7	11,1	145,8
<i>Fondo TASI abitazione principale "sotto standard"</i>	50,0	14,8	64,7

Le integrazioni di risorse nel FSC 2024

L'articolo 1, **comma 449, lettera d-quater della legge n. 232/2016** recepisce il **reintegro nell'ambito FSC del taglio risorse ex decreto-legge 66/2014**, secondo quanto disposto dalla legge di bilancio 2020 (comma 848 della legge 160/2019) con la seguente tempistica: 100 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 380 milioni per il 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024. Il riparto è regolato attraverso l'introduzione di uno specifico "canale" in aggiunta a quelli già indicati al comma 449 della legge di bilancio per il 2017. Il comma 849 della legge di bilancio 2020 aggiunge alla norma di riferimento un'ulteriore previsione con la quale le quote aggiuntive sopra menzionate vengono destinate a "*specifiche esigenze di correzione nel riparto del fondo di solidarietà comunale*", da individuare mediante il DPCM che ordinariamente determina il Fondo annuale.

Il riparto di 560 milioni di euro per l'anno 2024 conferma il criterio seguito con il DPCM del 26 maggio 2020, innanzitutto suddividendo l'importo tra i Comuni delle Regioni a statuto speciale (Sicilia e Sardegna) e i Comuni delle RSO in base al relativo peso percentuale nella distribuzione del taglio risorse a suo tempo effettuato. Alle Isole è così assegnata una quota pari a 60,3 milioni di euro (10,76%), mentre ai restanti comuni è attribuita una quota pari a 499,7 milioni di euro (89,24%).

Per i Comuni di Sicilia e Sardegna, che non partecipano al meccanismo perequativo, l'integrazione viene ripartita per ciascun ente in proporzione alle riduzioni di risorse subite per effetto del taglio, recuperando così il 100% del taglio a suo tempo operato.

Per i Comuni delle RSO vengono invece considerati due criteri di attribuzione:

- con il primo criterio, collegato al parziale ristoro del taglio subito e assegnato a tutti gli enti, sono ripartiti 166.968.996 euro (ossia un terzo delle risorse incrementalmente spettanti alle RSO) in proporzione alle riduzioni attribuite per effetto del decreto legge n.66/2014, che vanno a compensare il 33% del taglio subito;
- il secondo criterio è diretto invece a compensare i comuni per i quali si determina una riduzione di risorse nel 2024 rispetto all'anno 2023, tenuto conto del progressivo incremento del meccanismo perequativo e del contestuale

aggiornamento dei criteri perequativi. A questo scopo sono stati destinati 332.783.333 euro a favore di 3.722 enti, con una copertura totale delle differenze negative.

Il **comma 449 d-quinquies della legge 232/2016** prevede, a partire dal 2021, **risorse incrementalì per lo sviluppo dei servizi sociali** svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. Per le medesime finalità, la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 563 della legge n. 234/2021) ha stanziato successivamente risorse aggiuntive a favore dei comuni della Regione siciliana e della Sardegna, per un totale nazionale di 405,923 milioni di euro nel 2024 (di cui 345,923 milioni per i comuni delle RSO e 60 milioni per gli enti delle Isole).

All'interno del FSC tali risorse aggiuntive sono attribuite ai singoli comuni in base ai coefficienti di riparto per la funzione sociale utilizzati per la determinazione dei fabbisogni standard nell'anno corrispondente. Per i comuni con un livello di spesa storica inferiore al corrispondente valore del fabbisogno standard monetario (cd. Comuni sotto-obiettivo), le risorse aggiuntive sono vincolate all'incremento della spesa nella misura sufficiente al raggiungimento del rispettivo fabbisogno standard monetario. Pertanto, a questi enti è richiesto di rendicontare l'utilizzo delle risorse assegnate.

Il **comma 449 d-sexies della legge 232/2016** prevede, a partire dal 2022, un incremento del FSC dei comuni delle RSO e delle regioni Siciliana e Sardegna per un importo di 230 milioni di euro per il 2024 quale quota di risorse finalizzate a incrementare il **numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia**, sino al raggiungimento di un livello percentuale minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. La disposizione fissa l'obiettivo del raggiungimento di un livello minimo del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi) che ciascun comune o bacino territoriale deve garantire, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, fissato nel 33 per cento nel 2027. Il raggiungimento di tale livello minimo avviene in maniera graduale, attraverso obiettivi di servizio annuali incrementalì differenziati per fascia demografica, sino al raggiungimento nell'anno 2027 del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato.

Infine, il **comma 449 d-octies della legge 232/2016** prevede, sempre a partire dal 2022, un incremento del FSC dei comuni RSO e Isole per il **potenziamento del trasporto scolastico di studenti disabili** pari a 80 milioni di euro per il 2024. Tale quota è finalizzata a incrementare il numero di studenti disabili, privi di autonomia, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ai quali viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. È ripartita tenendo conto dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica".

	RSO	RSS	Totale
Reintegro dl 66/2014 (co. 449 d-quater)	499,7	60,3	560,0
<i>in quota taglio dl 66</i>	166,9	60,3	227,2
<i>in quota variazione FSC 2024-2023</i>	332,8	0,0	332,8
Integrazione servizi sociali (co. 449 d-quinquies)	345,9	60,0	405,9
Integrazione asili nido (co. 449 d-sexies)	179,7	50,3	230,0
Integrazione trasporto scolastico (co. 449 d-octies)	67,8	12,2	80,0
Totale integrazioni FSC 2024 (vincolate e non)	1.093,1	182,8	1.275,9

Sul tema, come già menzionato in premessa, con la legge di bilancio 2024 si sono recepite le prescrizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, che ha valutato l'illegittimità della confluenza nel FSC delle quote vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi di servizio e dell'applicazione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stessi, della "sanzione" rappresentata dalla restituzione allo Stato delle somme assegnate. Nel periodo di funzionamento del Fondo speciale il regime sanzionatorio viene modificato (commi 498-501) con l'attivazione di un potere surrogatorio del Ministero dell'interno in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali, attraverso la nomina del sindaco come commissario. Il recupero delle somme a favore dello Stato non è abolito, ma si limita ai casi in cui il Comune certifichi l'assenza di utenti potenziali del servizio oggetto dell'inutilizzo delle assegnazioni.

Il comma 495 riduce la dimensione del FSC a decorrere dal prossimo anno (2025) per un ammontare pari alle risorse aggiuntive vincolate di cui ai servizi sopra menzionati, modificando a tal fine le lettere d-quinquies) (servizi sociali), d-sexies) (asili nido) e d-octies) (trasporto studenti con disabilità) dell'art. 1, co 449 della legge 232/2016. Tali risorse sono temporaneamente ricollocate nel nuovo **Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi** (comma 496), esplicitamente finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e destinato a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (articolo 119, comma quinto, della Costituzione). Viene altresì abolita la disciplina di recupero delle somme non utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi di servizio finora vigente nel quadro del FSC.

Anno	Dotazione FSC a legislazione 2023	di cui Servizi sociali	di cui Asili nido	di cui Trasporto scolastico studenti disabili	Dotazione del Fondo speciale equità livello servizi	Dotazione FSC a legislazione 2024	Differenza
	(a)				(b)	(c)	a - (b + c)
2020	6.213,7	-	-	-	-	6.213,7	-
2021	6.616,5	215,9	-	-	-	6.616,5	-
2022	6.949,5	298,9	120	30	-	6.949,5	-
2023	7.157,5	351,9	175	50	-	7.157,5	-
2024	7.476,5	405,9	230	80	-	7.476,5	-
2025	7.619,5	458,9	300	100	858,9	6.760,6	-
2026	7.830,5	519,9	450	100	1.069,9	6.760,6	-
2027	8.569,5	588,9	1.100	120	1.808,9	6.760,6	-
2028	8.637,5	656,9	1.100	120	1.876,9	6.760,6	-
2029	8.706,5	725,9	1.100	120	725,9	7.980,6	-
2030	8.744,5	763,9	1.100	120	763,9	7.908,6	72
2031	8.744,5	763,9	1.100	120	-	8.672,5	72

Successivamente al raggiungimento dell'ammontare a regime delle assegnazioni vincolate, esse ritornano tra le assegnazioni ordinarie del FSC, considerando raggiunto l'obbligo di assicurare il livello essenziale di prestazione in ciascuno dei servizi incentivati. L'operazione avviene ad invarianza di risorse complessive (si veda la tabella successiva), fatta salva la riduzione di circa 72 milioni di euro derivante dal decreto-legge n. 124/23, (art. 19), che impone al FSC un concorso alla copertura degli oneri per assunzioni negli enti territoriali del Mezzogiorno.⁹

⁹ Nel periodo di funzionamento del Fondo speciale il regime sanzionatorio viene modificato (commi 498-501) con l'attivazione di un potere surrogatorio del Ministero dell'interno in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali, attraverso la nomina del sindaco come commissario. Il recupero delle somme a favore dello Stato non è abolito, ma si limita ai casi in cui il Comune certifichi l'assenza di utenti potenziali del servizio oggetto dell'inutilizzo delle assegnazioni.

Ulteriori assegnazioni

Al quadro complessivo delle risorse sopra descritto si affiancano ulteriori compensazioni, strutturali e *una tantum*, da considerare aggiuntive rispetto alle spettanze attribuite ai comuni a titolo di FSC.

Tra queste, assumono un peso significativo i ristori a compensazione del minor gettito IMU-Tasi dovuto a modifiche legislative disposte tra il 2014 e il 2021:

- l'attribuzione di **74,5 milioni di euro** (decreto legge n.102/2013) a titolo di compensazione del minor gettito IMU per effetto delle riduzioni/abolizioni decorrenti dal 2014, riguardanti l'assimilazione ad abitazione principale di cooperative a proprietà indivisa, alloggi sociali, comparto sicurezza ed esenzione fabbricati merce;
- il ristoro di **109 milioni di euro** a titolo di rimborso del minor gettito IMU a seguito dell'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale e della riduzione, da 110 a 75, del coefficiente per la determinazione della base imponibile dei terreni agricoli se posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (ex comma 711 della legge di stabilità 2014);
- il ristoro di **120,2 milioni di euro** a fronte del minor gettito realizzato dai comuni riguardante gli effetti delle variazioni intervenute nella modalità di determinazione della rendita catastale degli immobili di categoria D, che a partire dal 2016 esclude dalla stima diretta i cosiddetti "imbullonati" (macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo) (rigo 36). Rispetto agli anni precedenti il contributo in questione aumenta di 1,3 milioni di euro, come disposto dall'articolo 4, comma 3-novies del decreto legge n.51/2023, per ristorare le minori entrate verificatesi a seguito della rideterminazione delle rendite catastali di questi fabbricati nel periodo 2017 – 2022 (post 2016). La norma prevede un ristoro a decorrere dall'anno 2023, nei casi in cui la riduzione di gettito registrata risulti superiore al 40% rispetto al gettito potenziale (14 enti beneficiari);
- il fondo IMU/TASI pari complessivamente a **300 milioni di euro**, distribuito tra circa 1.800 comuni in proporzione al gettito non più acquisibile con il passaggio dall'IMU alla TASI, come certificato fin dal 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 786 della legge di bilancio 2022 stabilizza, a partire dal 2020, il contributo di 110 milioni di euro annui a favore dei suddetti comuni, che si aggiunge a quello già previsto dalla legge di bilancio 2019 (commi 892-895) per 190 milioni di euro annui riconosciuti fino al 2033;
- il ristoro di **12 milioni di euro**, a decorrere dal 2021, per i minori gettiti a seguito della riduzione al 50% dell'IMU dovuta per una sola abitazione, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con

Fatte salve le variazioni indicate, la disciplina di utilizzo e rendicontazione dei tre segmenti confluiti nel Fondo speciale equità livello servizi dei fondi speciali ricalca quella già in vigore. In particolare, i maggiori importi relativi al potenziamento dei servizi sociali restano assegnati a tutti i Comuni in proporzione del coefficiente di riparto del fabbisogno standard per la funzione sociale rinnovato dal 2011 con l'obiettivo di ottenere una maggior equivalenza tra enti simili collocati nelle aree del Paese più e meno dotate alla luce dell'istruttoria condotta. Inoltre, viene parimenti incorporata una modifica alla lettera d-quinquies), recata dalla legge di bilancio 2022 (co 734), secondo la quale i fondi in questione dovrebbero assicurare anche il raggiungimento "entro il 2026" una dotazione territoriale di assistenti sociali non inferiore ad un rapporto con la popolazione di 1:6.500. Tale integrazione comporta notevoli problemi di capienza in quanto gli incrementi sono stati determinati senza considerare tale obiettivo, tanto più che la CTFS non ha mai svolto l'istruttoria prevista dalla legge su questo aspetto dei servizi sociali.

Anche per quanto riguarda i fondi aggiuntivi su asili nido e servizi sociali la norma relativa al nuovo fondo speciale riprende integralmente le previsioni delle attuali rispettive quote del Fondo di solidarietà comunale (lettere d-sexies) e d-octies), co. 449, l. 232/2016.

l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. L'agevolazione si applica anche sul 33% della tassa sui rifiuti dovuta;

- il ristoro IMU immobili merce (quota ex TASI, pari a **15 milioni di euro**) ex articolo 7-bis del decreto legge n.34/2019 che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dispone l'esenzione dal pagamento della TASI dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. La legge n. 160/2019 ha successivamente ridefinito la tassazione immobiliare locale con l'unificazione di IMU e TASI, confermando sotto questo aspetto la precedente normativa TASI.

Ai ristori strettamente connessi all'evoluzione normativa intervenuta in materia di fiscalità immobiliare si aggiungono altre risorse erogate a compensazione di altre voci, riunite sistematicamente in un apposito fondo ai sensi del DPCM 10 marzo 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 2017, secondo criteri e modalità di riparto disciplinate dai commi 433 e 438 della legge di bilancio 2017:

- il rimborso (parziale) del minor gettito IMU 2015 per variazione del regime impositivo dei terreni montani, pari a **5,8 milioni di euro** annui per 10 anni (dal 2017 al 2026);
- il ristoro degli importi arretrati dovuti per effetto dell'illegittimità dichiarata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5008 del 2015, con riferimento al cosiddetto "check di coerenza" utilizzato dal MEF nella quantificazione dei gettiti in occasione del passaggio dall'ICI all'IMU, che ammonta a **28,8 milioni di euro** annui per 10 anni (dal 2017 al 2026);
- il ristoro (parziale) delle spese sostenute a partire dal 2011 dai comuni sedi di Uffici giudiziari, che si aggiungono ai contributi già erogati dal Ministero della Giustizia, pari a **10 milioni di euro** annui per 30 anni (2017-2046). Nel complesso l'assegnazione in questione porta l'importo spettante a ciascun comune sede di ufficio giudiziario a circa il 67% dei costi totali sostenuti e riconosciuti dal Ministero per gli anni tra il 2011 e il 2014. L'assegnazione riguarda circa 800 comuni.

Infine, al complesso delle risorse fin qui descritto si aggiungono ulteriori contributi riconosciuti ai comuni in ragione di fattispecie specifiche di legge:

- anticipo di **21,8 milioni di euro** per minori gettiti IMU a seguito dell'esenzione riconosciuta agli immobili inagibili ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici negli anni 2012 e 2016;
- rimborso pari a **218 milioni di euro** a titolo di minori entrate da addizionale comunale all'Irpef, a seguito dell'introduzione della cedolare secca sugli affitti e degli interventi normativi di modifica del testo unico delle imposte sui redditi ed altre fattispecie di legge. In attesa della determinazione dei contributi 2024 si riportano le assegnazioni stabilite per l'anno precedente euro, ritenendo tuttavia opportuno precisare che tale somma comprende l'importo di 18 milioni di euro a titolo di residuo 2022 per la sospensione di ritenute e contributi Irpef a favore di società sportive e dilettantistiche (comma 160, legge 197/2022);
- contributo pari a **83 milioni di euro** spettante ai comuni istituiti a seguito di fusione o di incorporazione amministrativa.

Lo schema FSC 2024 per i Comuni delle RSO e Isole

A - Risorse standard di riferimento e variazioni			
1	Gettiti standard		15.922.190.869
2	Alimentazione FSC		-2.768.416.597
3	FSC anno t-1 di cui:		7.150.513.368
3a	Quota FSC risultante da perequazione risorse		2.372.295.889
3b	Quota FSC per ristoro minori gettiti IMU e TASI		3.817.879.687
3c	Rettifiche puntuali		4.914.791
3d	Assegnazione 5,5 mln		5.500.000
3e	Incremento dotazione servizi sociali (comprese Sicilia e Sardegna)		351.923.000
3f	Assegnazione DL66 (L. Bil2020) - quota variazione FSC negativa		204.524.076
3g	Assegnazione DL66 (L. Bil2020) - restituzione DL 66		175.475.924
3h	Incremento dotazione FSC asili nido		175.000.000
3i	Incremento dotazione FSC trasporto alunni disabili		50.000.000
3m	Accantonamento		-7.000.000
4	Totale risorse standard	4=1+2+3a+3m	15.519.070.162
5	Variazioni delle risorse di riferimento di cui:		7.000.000
6	Rettifica risorse per effetto correzioni puntuali		7.000.000
7	Correzioni puntuali		0

B - Fondo di solidarietà comunale			
8	Risorse base	8=4+5	15.526.070.162
9	Gettiti standard		-15.922.190.869
10	Alimentazione FSC		2.768.416.597
11	Ulteriore effetto perequativo		-25.000.000
12	Correttivo comma 450 (+ / - 4%)		0
13	Correttivo comma 449 lettera d-bis		25.000.000
14	FSC (prima di ristori e accantonamenti)	14=Σ da rigo 4 a 13	2.372.295.889
15	Ristoro minori gettiti IMU e TASI, di cui:		3.817.879.687
16a	Ristoro abolizione TASI abitazione principale		3.494.014.760
16b	Ristoro agevolazioni IMU - TASI (locazioni, canone concordato e comodati)		127.533.152
16c	Abolizione ristoro TASI Inquilini		-14.171.000
16d	Ristoro agevolazione IMU terreni		145.762.399
16e	Fondo per TASI abitazione principale "sotto standard"		64.740.377
17	Attribuzione compensativa da correzione puntuale "fuori fondo"		4.914.791
18	Contributo piccoli comuni incapienti (5,5 mln. dl Fiscale)		5.500.000
19	Incremento dotazione FSC sviluppo servizi sociali (L. Bil2021)		405.923.000
20	Assegnazione 560 mln. (L. Bil2020) - quota variazione FSC negativa		305.143.905
21	Assegnazione 560 mln. (L. Bil2020) - restituzione DL 66		254.856.095
21bis	FSC finale		7.166.513.368
22	Incremento dotazione FSC asili nido (L. Bil2022)		230.000.000
23	Incremento dotazione FSC trasporto alunni disabili (L. Bil2022)		80.000.000
24	Accantonamento		-7.000.000
25	FSC dopo le integrazioni L.Bil. 2022	25=Σ da rigo 14 a 24	7.469.513.368
26	Variazione FSC, di cui:	26=25-3	319.000.000
27	variazioni di legge, assegnazioni ad hoc e accant.	27=5+24	0
28	ulteriore effetto perequativo e correttivi	28 = 11+12+13	0
29	incremento dotazione FSC sviluppo servizi sociali	29=18 - 3e	54.000.000
30	integrazione DL66	30=20+21-3d	180.000.000
31	trasporto alunni disabili	31=23 - 3i	30.000.000
32	incremento dotazione FSC asili nido	32=22 - 3h	55.000.000

C- Altre risorse in assegnazione 2024		
33	Ristoro riduzioni IMU - ex dl 102/2013 (imm. inventuti, assimilazioni ABP, ecc...)	74.530.974
34	Ristoro riduzioni IMU ruralità (ex L.Stab 14, co.711)	108.990.209
35	Rettifiche puntuali anni pregressi (DPCM accantonamento FSC 20223, in via di definizione)	0
36	Imbullonati 2024	120.194.620
37	Integrazione IMU-Tasi	299.473.486
38	Rimborso minor gettito terreni montani (co. 438 L.Bil. 2017, 8ª di 10 quote annuali)	5.767.804
39	Effetti sentenza ICI-IMU - quota pregressa (co.438 L.Bil. 2017, 8ª di 10 quote annuali)	28.226.861
40	Contributo spese giudiziarie (co. 438 L.Bil. 2017, 8ª di 30 quote annuali)	9.655.844
41	Contributo fusioni e incorporazioni - anno 2023 (2024 in via di definizione)	83.049.370
42	Anticipo ristoro gettiti IMU Comuni area terremoto - anno 2023 (2024 in via di definizione)	21.819.761
43	Rimborsi minori entrate da addizionale comunale IRPEF - anno 2023 (2024 in via di definizione)	217.879.117
44	Rimborso IMU immobili posseduti da residenti all'estero (L Bil 2021)	11.533.444
47	Rimborso IMU immobili merce (quota ex TASI)	14.751.405
51	Totale altre risorse	995.872.894

51=Σ da rigo 33 a 50